



30.1.2015

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 0361/2013, presentata da Andrés Márquez Vázquez, cittadino spagnolo, sulle garanzie sui prodotti in Spagna

1. Sintesi della petizione

Il firmatario esorta ad approvare una legislazione volta a migliorare le garanzie sui prodotti elettronici. Spiega di aver presentato in passato denunce alle autorità regionali in Spagna, perché i produttori non hanno rispettato le garanzie applicabili agli articoli acquistati. Il firmatario sembra suggerire che il decreto regio spagnolo 1/2007 non sarebbe in linea con la normativa dell'UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'11 novembre 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2015

La direttiva 85/374/CEE del 25 luglio 1985 in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi¹ si applica ai danni provocati da prodotti mobili anche se formano parte di un altro prodotto mobile o immobile. Essa si applica pertanto ai danni causati da un frigorifero difettoso.

¹ Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29).

La suddetta direttiva estende la responsabilità del produttore e del fornitore anche nei confronti di qualsiasi individuo che abbia subito un danno o una perdita a causa del prodotto difettoso, senza che sia necessario provare un legame contrattuale, un dovere di diligenza e la mancanza di misure adeguate o del rispetto della normativa pertinente. Secondo l'articolo 9, lettera b), la responsabilità per danno da prodotti difettosi copre i danni provocati a una cosa diversa dal prodotto difettoso, previa detrazione di una franchigia di 500 EUR. Tale franchigia ha l'obiettivo di evitare che si verifichi un numero eccessivo di controversie, come spiegato nel nono considerando della direttiva. Questa disposizione tuttavia è soggetta a interpretazioni diverse a seconda degli Stati membri: in alcuni la franchigia è considerata un importo detraibile, per cui dall'ammontare del danno riconosciuto a un ricorrente è sottratto l'importo in questione; in altri Stati membri la franchigia è invece considerata un importo minimo, per cui se il danno supera tale minimo, è possibile recuperare la somma totale.

La direttiva 85/374/CEE non consente agli Stati membri di adottare o mantenere misure più severe per quanto concerne la materia da essa disciplinata, onde garantire un livello più elevato di tutela dei consumatori.

La Commissione rammenta che, stando alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, uno Stato membro che non abbia previsto nella legislazione nazionale di trasposizione della direttiva 85/374/CEE del Consiglio la franchigia di 500 EUR viene meno agli obblighi di cui all'articolo 9, lettera b) (si veda la sentenza del 25 aprile 2002, Commissione/Repubblica ellenica, causa C154/00¹).

Poiché il rispetto della franchigia di 500 EUR non è a discrezione degli Stati membri, la Commissione conclude che un danno materiale pari a 150 EUR non è coperto dalla direttiva 85/374/CEE in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.

La direttiva in parola, tuttavia, lascia impregiudicati i diritti che il danneggiato può esercitare in base alla legislazione nazionale (responsabilità contrattuale o extracontrattuale).

Per quanto concerne la legislazione nazionale, il regio decreto spagnolo 1/2007 del 16 novembre, relativo alla legge generale sulla tutela dei consumatori e degli utenti, introduce al titolo II la responsabilità del produttore per la sicurezza dei prodotti. In tale contesto, l'articolo 141, lettera a), limita la responsabilità del produttore per i danni provocati da prodotti difettosi introducendo una franchigia pari a 390 EUR, di cui 66 EUR devono essere detratti dall'ammontare del risarcimento.

La Commissione intende contattare le autorità spagnole al riguardo.

La direttiva 1999/44/CE² su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo riconosce ai consumatori una garanzia giuridica minima di due anni. A norma di tale direttiva, il venditore è responsabile nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene all'interessato ("garanzia giuridica"). Sono inoltre regolate, in una certa misura, le condizioni delle garanzie commerciali offerte su base volontaria dai commercianti.

¹ Corte di giustizia dell'Unione europea - sentenza del 25 aprile 2002, causa C-154/00, Commissione/Repubblica ellenica (Raccolta 2002, pag. I-3879).

² Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, GU L 171 del 7 luglio 1999.

Secondo l'articolo 137 del decreto 1/2007, per prodotto difettoso si intende un prodotto che non offre la sicurezza che si può ragionevolmente attendere dal suo uso prevedibile.

Ne consegue che le limitazioni della responsabilità di cui al decreto spagnolo 1/2007 riguardano la sicurezza dei prodotti e non la loro conformità al contratto ("garanzia giuridica"). La responsabilità per prodotti non sicuri non è disciplinata dalla direttiva 1999/44/CE.

In aggiunta, anche per quanto riguarda i prodotti che rispettano i requisiti di sicurezza ma non sono conformi al contratto, la direttiva 1999/44/CE non armonizza le disposizioni nazionali in materia di responsabilità per danni provocati da tali prodotti, per cui queste disposizioni continuano a essere regolate dal diritto civile nazionale.

Conclusione

La Commissione ritiene che la direttiva 85/374/CEE in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi non copra i danni il cui ammontare è inferiore alla franchigia di 500 EUR. Gli Stati membri non possono adottare o mantenere misure intese ad assicurare un livello più elevato di tutela dei consumatori che non siano conformi alla suddetta direttiva.

Per questo motivo la Commissione sottoporrà la questione alle autorità spagnole.

La Commissione è del parere che la legislazione spagnola che limita la responsabilità dei produttori per i danni provocati da prodotti difettosi non sia collegata agli obblighi spettanti agli Stati membri a norma della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.